



AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 68/2013 DIG

Oggetto: articolo 2-bis del decreto legge n. 179/2012 nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 221/2012 - regole tecniche per l'identificazione delle basi di dati critiche tra quelle di interesse nazionale specificate dal D. Lgs. n. 82/2005 e per definirne le modalità di aggiornamento atte a garantire la qualità dei dati presenti.

IL DIRETTORE GENERALE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 recante “*Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha istituito l'Agenzia per l'Italia Digitale;

VISTI in particolare, gli articoli 19 “*Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale*”, 20 “*Funzioni*”, 21 “*Organi e Statuto*”, 22 “*Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali*”, del sopra citato D.L.83/2012;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2012, registrato dalla Corte dei Conti il 20 dicembre 2012, con il quale l'Ing. Agostino Ragosa è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale per la durata di un triennio;

VISTO in particolare, l'art. 22, del citato decreto legge n.83/2012 che al comma 2 prevede, tra l'altro, che “*... il Direttore Generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli Enti soppressi e dal Dipartimento di cui all'art. 20, comma 2, in qualità di Commissario straordinario, fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia per l'Italia Digitale*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD);

VISTO in particolare, l'articolo 60, commi 1 e 2 del CAD, che testualmente prevedono: “*1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici, per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti*

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 e secondo le vigenti

regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.”;

VISTO il comma 3 bis del citato art. 60 che, in sede di prima applicazione, individua le seguenti basi di dati di interesse nazionale:

- a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
- b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
- c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all' articolo 62-bis ;
- d) casellario giudiziale;
- e) registro delle imprese;
- f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242.

VISTO l'articolo 2-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, nel testo introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, in base al quale l'Agenzia per l'Italia Digitale *"predispone le regole tecniche per l'identificazione delle basi di dati critiche tra quelle di interesse nazionale specificate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per definirne le modalità di aggiornamento in modo che, secondo gli standard internazionali di riferimento, sia garantita la qualità dei dati presenti"*;

CONSIDERATO che sull'argomento è stato costituito un Gruppo di lavoro, come da lettera del 14 febbraio 2013 prot.n.1181, composto da rappresentanti delle amministrazioni cui fanno riferimento le suddette basi di dati di interesse nazionale, con l'obiettivo di condividere i principi di base per la definizione dei criteri previsti dalla predetta norma;

TENUTO CONTO dei risultati dell'attività svolta dal predetto gruppo di lavoro che, al riguardo, ha valutato concordemente il concetto di criticità previsto dalla norma, identificandolo con la rilevanza della base di dati di interesse nazionale, ai fini dei procedimenti amministrativi cui si rivolge;

CONSIDERATO che il risultato di detti procedimenti amministrativi può essere influenzato dal mancato aggiornamento e dalla qualità dei dati contenuti nelle basi di dati critiche nonché dal degrado delle prestazioni del sistema informativo unitario di riferimento (art. 60, comma 2, del CAD);

SU PROPOSTA del Responsabile dell'Area Sistema pubblico di connettività e cooperazione, dott. Francesco Tortorelli;

DETERMINA

1. Di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-bis del decreto legge n. 179/2012 nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 221/2012 le seguenti regole tecniche per l'identificazione delle basi di dati critiche tra quelle di interesse nazionale specificate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attinenti al profilo istituzionale e tecnologico-organizzativo, nonché per definire le modalità di aggiornamento delle stesse secondo standard internazionali, al fine di garantire la qualità dei dati presenti.
2. Si identificano come basi di dati critiche quelle di interesse nazionale che:
 - a) siano riferibili a dati raccolti e gestiti da o per conto dell'amministrazione titolare, affinché possano rispondere alle caratteristiche di credibilità, o autenticità della fonte, in linea con la definizione contemplata dallo standard internazionale sulla qualità dei dati ISO/IEC 25012 "Data quality model";
 - b) abbiano un elevato impatto socio-economico;

- c) siano al servizio di procedimenti amministrativi di competenza di altre pubbliche amministrazioni per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
 - d) siano disponibili a supportare procedimenti amministrativi transfrontalieri in esecuzione di norme o direttive comunitarie;
 - e) non siano sostituibili o surrogabili nell'erogazione dei servizi cui sono deputate, in favore delle pubbliche amministrazioni e degli utenti finali.
3. Ai fini di garantire la qualità dei dati presenti nelle basi di dati critiche, per le modalità di aggiornamento, le amministrazioni di riferimento seguono le indicazioni di cui allo standard ISO/IEC 25012 "Data quality model" che, tenuto conto del contesto di utilizzo delle basi di dati in parola, risulta preminente rispetto ad altre tipologie di standard specifici di dominio. In particolare, le amministrazioni di riferimento seguono le indicazioni evidenziate al punto successivo.
4. In relazione allo specifico contesto d'uso e alle finalità perseguite dalla norma, le basi di dati critiche devono assicurare il valore intrinseco dei dati in modo che gli attributi dei dati stessi siano adeguati rispetto alle caratteristiche di "inerenza" definite nell'ambito del suddetto standard ISO/IEC 25012, di seguito sintetizzate:
- accuratezza: il dato, e i suoi attributi, rappresenta correttamente il valore reale del concetto o evento cui si riferisce;
 - attualità (o tempestività di aggiornamento): il dato, e i suoi attributi, è del "giusto tempo" (è aggiornato) rispetto al procedimento cui si riferisce;
 - coerenza: il dato, e i suoi attributi, non presenta contraddittorietà rispetto ad altri dati del contesto d'uso dell'amministrazione titolare;
 - completezza: il dato risulta esaustivo per tutti i suoi valori attesi e rispetto alle entità relative (fonti) che concorrono alla definizione del procedimento.
5. Le suddette regole hanno valenza ai fini della identificazione delle basi di dati critiche, e delle relative modalità di aggiornamento, nel contesto di quelle di interesse nazionale già indicate dall'articolo 60 del CAD nonché di quelle che, in base a quanto previsto dal comma 3 della stessa norma, saranno individuate come tali.
6. Il Responsabile dell'Area "Sistema pubblico di connettività e cooperazione" provvederà a curare i conseguenti adempimenti di competenza dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Roma, 10 maggio 2013

**IL DIRETTORE GENERALE IN QUALITÀ' DI
COMMISSARIO STRAORDINARIO**
f.to *Agostino Ragosa*¹

¹ Originale con firma autografa agli atti